



COMUNE di OVINDOLI

Provincia di L'Aquila
SETTORE TECNICO

Via Dante Alighieri 67046 Ovindoli (AQ) - www.comune.ovindoli.aq.it - C.F. e P.I. 00097320667

Tel. 0863/706100 Fax 0863/710183 – pec: ufficiotecnico.ovindoli@legalmail.it



CAPITOLATO D'ONERI PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

n°1 seggiovia 4 posti Max BARTOLOTTI, n°2 piste Max BARTOLOTTI 1 e Max BARTOLOTTI 2, n°1 skiweg Max BARTOLOTTI di cui al progetto esecutivo approvato con Delibera di G.C. n°26 del 18/03/2023

(opere di cui progetto di *“Realizzazione di nuovi impianti da sci in località Campi della Magnolia e Valle delle Lenzuola. (Lotto I) CUP C81H16000090001 – attuazione nell’ambito degli Interventi di cui al programma MASTERPLAN ABRUZZO”*)

Ottobre 2024

NORME GENERALI

Art. 1. Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato speciale d'appalto ha per oggetto la concessione di gestione di n°1 seggiovia 4 posti Max BARTOLOTTI, n°2 piste Max BARTOLOTTI 1 e Max BARTOLOTTI 2, n°1 skiweg Max BARTOLOTTI di cui al progetto esecutivo approvato con Delibera di G.C. n°26 del 18/03/2023;

Il tutto come meglio descritto negli elaborati progettuali significativi che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e della concessione reperibili al link <https://www.halleyweb.com/c066065/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/172>

Art. 2. Individuazione delle opere in concessione

Sono quelle di cui al progetto approvato reperibile al link di cui sopra.

Art. 3. Tariffe

Il gestore avrà diritto alla riscossione delle tariffe per l'utilizzo della seggiovia in linea con i prezzi di mercato

Art. 4. Corrispettivo base d'asta

Il corrispettivo annuale (canone) dovuto al Comune dall'appaltatore e determinato in € (in aumento rispetto ad € 1.800,00 a base d'asta) e dovrà essere versato per tutto il periodo di gestione in rate come segue:

- 30% alla stipula della concessione per la prima annualità e 30% entro il 30/12 per la seconda annualità;
- 40% entro il 28 Febbraio di ciascun anno;
- 30% entro il 30 Marzo di ciascun anno.

Considerata la natura sperimentale della concessione, nel caso in cui per comprovate situazioni che pregiudichino l'effettuazione del servizio, quali totale chiusura degli impianti sciistici ovvero solo apertura dell'arroccamento in quota, per un numero almeno pari o superiore a giorni 30 (trenta) continuativi (nel periodo 15 Dicembre-15 Marzo), il canone previsto, nei punti precedenti, verrà rideterminato dal Comune in riduzione del 50%

I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale che sarà comunicata dopo l'aggiudicazione.

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore a trenta giorni dalla scadenza del pagamento, il Comune avrà diritto agli interessi legali di mora calcolati da tale scadenza fino alla data di effettivo pagamento.

Qualora il ritardo si protragga per più di trenta giorni, per cause imputabili alla Società, ovvero questa non osservi per negligenza i patti contrattuali, il Comune potrà diffidare la stessa a provvedere al pagamento ovvero alla regolarizzazione del servizio assegnandogli all'uopo un termine perentorio.

Scaduto questo termine senza che la Società abbia ottemperato il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 5. Durata del contratto

L'appalto avrà durata a decorrere dal 01/12 p.v. (o comunque dalla stipula che potrà avvenire in data successiva ma prevedibilmente comunque entro il 31/12 p.v.) con scadenza al 30/04/2026.

Il mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti sarà ragione sufficiente per l'immediata revoca dell'aggiudicazione e risoluzione del contratto e fatto salvo e riservato il diritto al risarcimento di ogni maggior danno.

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 6. Obblighi del Gestore

Il Gestore deve accettare lo stato di consistenza delle opere prendendoli in consegna nello stato di fatto in cui si trovano senza pretendere per tutta la durata dell'appalto alcun onere al Comune per interventi di manutenzione ordinaria di alcun genere.

Tutte le attività necessarie ai sensi di legge per la gestione, la responsabilità civile, le verifiche, le modalità di esercizio, la manutenzione, la nomina delle figure preposte, le forniture energetiche, i materiali per la predisposizione delle piste (reti cartelli e segnaletica), l'emissione del titolo di viaggio debbono essere a carico del soggetto gestore;

Le attrezzature eventualmente impiegate nella gestione dovranno essere rimosse a fine concessione con ripristino dello stato dei luoghi;

Il concessionario dovrà obbligarsi a tenere sollevato ed indenne il Comune da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri di qualunque natura che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese da parte di soggetti che, a qualunque titolo in ragione dell'utilizzo degli spazi oggetto di concessione, asseriscano di aver subito danni e/o lesioni personali o danni a cose, di qualsivoglia genere ed entità;

Il concessionario dovrà presentare prima della sottoscrizione della Convenzione idonea polizza a copertura assicurativa R.C.T. per infortuni degli utenti, nonché degli addetti e dei propri dipendenti o affiliati a qualsiasi titolo.

Accollo al concessionario delle spese concernenti l'uso della struttura, ivi comprese le spese per la manutenzione ordinaria per il mantenimento efficiente degli spazi alle finalità di destinazione, senza peraltro pretendere alcun risarcimento o rimborso comunque denominato, né durante né successivamente alla scadenza o risoluzione della convenzione (tra le dette spese sono incluse le spese afferenti la battitura delle piste, l'energia elettrica, la fornitura idrica ed altri servizi, nessuno escluso, di cui il complesso è dotato).

E' prevista la risoluzione previa diffida per le ipotesi di inadempimento agli obblighi generali di buona custodia, manutenzione e conservazione degli spazi oggetto di concessione e di efficace svolgimento del servizio

Al concessionario spettano gli obblighi di legge a carico del soggetto gestore di impianti da sci in particolare quelli previsti ai sensi della L.R. n.24_2005 e del D.M. 11/05/2017 n.86.

Il concessionario deve indicare il nominativo del Direttore di esercizio proposto (con relativo C.V. da cui si evinca la professionalità ed esperienza nel settore), del capo Servizio proposto (con relativo C.V. da cui si evinca la professionalità ed esperienza nel settore) e l'elenco del personale proposto.

Tutte le attività necessarie ai sensi di legge per la gestione, la responsabilità civile, le verifiche, le modalità di esercizio, la manutenzione, la nomina delle figure preposte, le forniture energetiche, i materiali per la predisposizione delle piste (reti cartelli e segnaletica), l'emissione del titolo di viaggio debbono essere a carico del soggetto gestore;

Le attrezzature eventualmente impiegate nella gestione dovranno essere rimosse a fine concessione con ripristino dello stato dei luoghi;

Il concessionario dovrà formulare entro 30 (trenta) giorni dalla fine gestione un'apposita relazione atta a comprendere l'effettiva fruizione delle opere, il numero di passaggi avvenuti ed i costi di esercizio e gestione.

Il Gestore ha l'obbligo di effettuare tutti gli interventi di ordinaria manutenzione, con tempestiva assistenza di tutti gli strumenti tecnici di controllo e di riscossione adottati, per tutta la durata del contratto. Tali interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti concordandone le modalità con il competente ufficio del Comune. Nella esecuzione degli interventi di manutenzione della seggiovia la ditta aggiudicataria è tenuta ad utilizzare pezzi di ricambio omologati.

In caso di malfunzionamento della seggiovia, la ditta aggiudicataria è tenuta ad effettuare gli interventi di manutenzione entro 8 ore dalla segnalazione di malfunzionamento.

La mancata esecuzione degli interventi di riparazione e/o manutenzione dei della seggiovia entro il termine di tre giorni lavorativi dalla segnalazione di malfunzionamento, salvo giustificati impedimenti indipendenti dalla volontà della ditta aggiudicataria, è motivo di contestazione ai fini della risoluzione del contratto

Il Gestore ha l'obbligo della vigilanza e del controllo sull'uso corretto, da parte dell'utenza, delle degli impianti e delle piste in oggetto il rispetto delle leggi in materia, assicurando all'utenza, una costante collaborazione ed adeguata informazione.

Il Gestore ha l'obbligo di provvedere al servizio di battitura delle piste oggetto di appalto.

Sono a carico del concessionario le utenze luce, gas, telefono, acqua ecc.

Rientrano negli obblighi del gestore il rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. n.24 del 8/3/2005 così come evidenziate nella **nota della Direzione dei lavori** al nostro **prot. 8626 del 21/11/2023** e **che si allega** al presente per formarne parte integrale e sostanziale.

Art. 7. Verifica e controllo

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare attività periodica di verifica e di controllo del regolare espletamento del servizio da parte del Gestore, per il tramite del Responsabile del Contratto.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 8. Responsabilità contrattuali – rischi - obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

Il Gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazione e di sicurezza assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Sicurezza sul lavoro

Il Gestore deve assicurare che il servizio aggiudicato venga svolto in modo da non contravvenire alle norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.

Art. 9. Cessione o subappalti

È fatto divieto al Gestore di cessione del contratto e la sub concessione, pena l'immediata risoluzione dello stesso.

Art. 10. Prestazioni aggiuntive

Non previste.

Art. 11. RegISTRAZIONI e spese contrattuali

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura provata e sottoposta a registrazione su richiesta dell'appaltatore.

Art. 12. Risoluzione del contratto

Il contratto può essere risolto in presenza di grave inadempimento agli obblighi contrattuali. Nei casi di risoluzione del contratto previsti nel presente capitolato, la Stazione Appaltante provvede a contestare l'inadempimento, dando, se del caso, al Gestore il termine per mettersi in regola con gli obblighi previsti dal contratto. Scaduto il termine stabilito senza che il Gestore abbia ottemperato, ovvero non appena si verifica l'inadempimento, nei casi in cui sia impossibile la regolarizzazione rispetto agli obblighi contrattuali, il Comune da atto dell'intervenuta risoluzione del contratto.

Il Gestore è obbligato a rimuovere le apparecchiature di sua proprietà e ripristinare lo stato dei luoghi entro e non oltre 20 giorni naturali e consecutivi dalle date di notifica dell'atto di risoluzione del contratto. Trascorso tale termine infruttuosamente il Comune procederà alla rimozione d'ufficio, con addebito delle spese sostenute.

Art.13 Responsabile del Contratto

Il Comune individua nel Responsabile del Settore Tecnico il Responsabile dell'applicazione delle norme di cui al presente Capitolato e di tutti gli atti di gara e del conseguente contratto di appalto. Il Responsabile del Contratto, avvalendosi, se del caso, dei competenti uffici, sarà il referente per l'appaltatore per tutta la durata dell'appalto.

Art.14 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.

Valgono altresì le ulteriori disposizioni

La società concessionaria deve dare gratuitamente, gli ingressi stagionali personali a:

- 1) I nati nel comune di Ovindoli;
- 2) I nati in altro luogo, ma di prima residenza nel comune di Ovindoli;
- 3) I figli e i coniugi dei soggetti indicati nei precedenti punti 1) e 2);
- 4) Ai soggetti di età di scuola dell'obbligo (3-14 anni) residenti nel comune di Ovindoli.
- 5) La concessionaria fornisce gratuitamente al comune numero cinque ski-pass stagionali per scopi e fini istituzionali, di rappresentanza e promozionali.

Per consentire l'operatività delle facilitazioni di cui al presente articolo il Comune di Ovindoli rilascerà apposita certificazione attestante i requisiti di cui sopra. Nella medesima certificazione sarà riportato l'avviso che l'abuso, la manomissione e/o la cessione a terzi della tessera ottenuta determinerà il ritiro della stessa e la perdita del beneficio, per cinque anni per i maggiorenni e per la stagione in corso per i minorenni.

La società concessionaria, per tutta la durata della presente convenzione, si impegna altresì a dare una tessera stagionale agli aventi diritto ad un prezzo amministrato pari al 50% del costo della tessera stagionale più basso ai seguenti soggetti, se non rispondono ai requisiti di cui ai precedenti punti 1) ,2), 3) 4).

- a) Ai maestri di sci dell'organico delle scuole di sci e ai maestri di sci non associati, che hanno sede ed operano prevalentemente nel Comune di Ovindoli.
- b) Ai soggetti, persone fisiche, titolari di attività produttive (commerciali, artigianali, agricole, terziarie, etc.) che hanno sede ed esercitano nel Comune di Ovindoli.
- c) Ai soggetti che abbiano la residenza nel comune da almeno 10 anni.
- d) Agli studenti in età di scuola dell'obbligo del territorio della Comunità Montana Sirentina.

ALLEGATI: Nota della Direzione dei lavori al prot. 8626 del 21/11/2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Ing. Vittoriano BERARDICURTI